



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli
sezione civile settima

composta dai magistrati:

dott. Arturo Pizzella

presidente

dott. Lucia Minauro

consigliere

dott. Marco Marinaro

giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. **5418/2012 R.G.**, di appello contro la sentenza n. 5300/2012 depositata dal Tribunale di Napoli – seconda sezione civile, il 20 aprile 2012, che ha definito il giudizio rubricato al n. 39736/2010 R.G.,

t r a

in persona del legale rappresentante
pro tempore, avv. Paolo Viscione, con sede in Cervinara (Av) alla via San Marciano III, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pescitelli (codice fiscale PSC VCN 75L27 A783M), in virtù di procura alle liti rilasciata unitamente alla comparsa di costituzione del 17 gennaio 2018 in sostituzione del precedente procuratore costituito, fax n. 0824/53683, p.e.c.: avvocato.pescitelli@pec.it;

[*appellante*]

e

elettivamente domiciliata in
presso lo studio dell'avv. Carlo De Maio (c.f. DME CRL 61L F839H) dal quale è rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – con l'avv. Gabriel Montera (c.f. MNT GBR 76T06 F8390), fax n. 081/7640779, p.e.c. carlo-demaio@pec.studiolegaledisabato.com;

[*appellata*]

[*appellato - contumace*]



[appellata – contumace]

Conclusioni

All'udienza del 28 novembre 2019 i procuratori delle parti costituite, precisate le conclusioni, chiedevano di rimettersi la causa in decisione ed il Collegio assegnava i termini *ex artt.* 352, comma 1, e 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 24 novembre 2010,
dinanzi al Tribunale di Napoli

per sentire dichiarare revocati e, quindi, inefficaci nei suoi confronti due contratti di vendita entrambi rogati il 4 luglio 2008 dal notaio Vito Paola Sangiuolo (e più precisamente: contratto rep. 58173, racc. 19421; contratto rep. 58174; racc. 19422).

La parte attrice premetteva di essere creditrice di
con il quale aveva contratto matrimonio in data 27 luglio 2000 e dal quale era stata autorizzata a vivere separatamente con provvedimento del Tribunale di Napoli del 16 novembre 2007 che, tra l'altro, aveva fissato a carico del
ed a favore di essa istante, assegno mensile di
precisava
che con provvedimento della Corte di Appello di Napoli del 3 aprile 2008 l'importo mensile dell'assegno era stato rideterminato in
lamentando che il
non aveva mai corrisposto il predetto assegno mensile.

Con la domanda introduttiva la
quindi di doleva del fatto che
il
aveva proceduto con più distinti atti notarili per notar
del 4 luglio 2008 a dismettere con atto a titolo oneroso in favore della società
tutti i cespiti immobiliari di cui all'epoca risultava
proprietario; in particolare si trattava di alcuni cespiti situati in
di
cui era usufruttuaria la madre del
che aveva partecipato all'atto di
trasferimento
e di un immobile situato alla Riviera di
Chiaia in Napoli.

Le parti convenute (ad eccezione della
che restava contumace) nel costituirsi resistevano all'azione deducendo la insussistenza dei requisiti della proposta azione revocatoria.

Il tribunale adito accoglieva la domanda della
dichiarando l'inefficacia dei due contratti di compravendita impugnati e condannava i



convenuti al pagamento delle spese processuali.

Con atto di appello notificato il 21-22 dicembre 2012, la impugnava la sentenza di primo grado al fine di ottenere la riforma della stessa ed il conseguente rigetto della domanda originariamente formulata per la revocatoria, con la condanna alle spese di lite dei due gradi del giudizio.

Si costituiva _____ mentre restavano contumaci, al fine di contestare il gravame e concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di prime cura.

All'udienza del 28 novembre 2019 la corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari per il deposito delle difese conclusionali.

Motivi della decisione

1.- L'appellante propone sostanzialmente un unico motivo di appello al fine di far valere l'erroneità della sentenza di primo grado, censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe totalmente omesso di affrontare la questione relativa alla posizione del terzo acquirente e all'elemento psicologico richiesto per tale soggetto dall'art. 2901 c.c. limitandosi a sostenere che *"nel caso di specie ... sussiste un evidente elemento di fatto di chiara univocità idoneo a far presumere la scientia damni"*.

2. - Secondo la tesi dell'impugnazione, costituisce principio consolidato dei giudici di legittimità che *"Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di una società acquirente a titolo oneroso, il presupposto della consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto di vendita deve essere valutato in relazione al legale rappresentante della società"* (Cassazione civile, sezione III, 4 luglio 2006, n. 15265).

Ne conseguirebbe che per accertare il requisito della *"scientia damni"* con riferimento ad una società (di capitali), occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico della o delle persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche; sicché, solo se l'amministratore di una società o, comunque, l'organo che la rappresenta sia consapevole del fatto che l'acquisto di un bene immobile da parte della società può pregiudicare le ragioni del creditore, tale consapevolezza si comunica alla società, esponendo l'atto di acquisto a revoca da parte del creditore.



2.1. - Seguendo l'impostazione dell'appello, ne discenderebbe che, nella specie, il tribunale - al fine di ritenere sussistente il requisito della consapevolezza dell'acquirente del pregiudizio patrimoniale arrecato alle ragioni creditorie - non avrebbe dovuto limitarsi alla sola considerazione del dato della "*vendita sostanzialmente contestuale*" dell'intero patrimonio del debitore ma, proprio per la qualità di società (di capitali) della menzionata parte acquirente, avrebbe dovuto spingersi ad indagare l'atteggiamento psicologico del legale rappresentante di detta società, atteso che, solo nell'ipotesi di esito positivo di detta indagine, il presupposto della consapevolezza avrebbe potuto ritenersi sussistente anche nei confronti della società.

2.2. - Detto accertamento sarebbe stato tanto più necessario - sempre secondo le argomentazioni dell'appellante - alla luce del fatto che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 2901, comma 1, c.c. e con i principi in tema di "*onus probandi*" ex art. 2967 c.c., sempre in relazione alla posizione del terzo acquirente ed all'elemento psicologico richiesto per tale soggetto, laddove il primo giudice si è soffermato al solo dato della contestualità della vendita di una pluralità di beni e non ha messo in evidenza il dato fattuale della totale carenza di collegamenti oggettivi o "veicoli di conoscenza" tra il terzo acquirente e le circostanze di conoscibilità del pregiudizio.

3. - Appare dunque evidente che l'unico motivo di censura attiene al requisito soggettivo della conoscenza della parte acquirente (a titolo oneroso) che nel caso di specie è una società di capitali.

3.1. - Il tribunale motiva la sussistenza del requisito precisando quanto segue: «*Per quanto attiene alla parte acquirente, invece, l'elemento psicologico può ritenersi integrato dalla semplice conoscenza — cui va equiparata l'agevole conoscibilità — del pregiudizio sopra individuato e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assuma alcuna rilevanza l'effettiva intenzione in capo al debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002)*» (pag. 7 della sentenza).

Prosegue ancora il primo giudice: «*In particolare deve rilevarsi come nel caso di specie — a prescindere dalla eventuale sperequazione tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo effettivo di vendita ed a prescindere dalla*



sussistenza degli affermati (dall'istante) rapporti personali tra il debitore Viscione ed i soggetti che a vario titolo sono interessati alla compagine sociale della società — sussiste un evidente elemento di fatto di chiara univocità idoneo presumere la c.d. scientia damni. Invero nel caso in esame il debitore in data 4-07-2008 ha disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare mediante una vendita sostanzialmente contestuale (nella stessa data del 4-07-2008, con lo stesso notaio rogante ed in favore di un'unica parte acquirente e con due atti aventi numero di rep. immediatamente successivi) per cui possono considerarsi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza sua del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecavano alle ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 3113/1997; Cass. n. 6676/1998. Cass. n. 6248/1999)» (pag. 7 e 8 della sentenza).

3.2. - Ad avviso del collegio, convincono le argomentazioni del tribunale in quanto emerge con evidenza il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio (art. 2901, comma 1, c.c.).

Orbene, non vi è dubbio che in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della *scientia damni*, qualora l'acquirente sia una società, debba essere accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche (in tal senso, Cass. civ. Sez. III, 04/07/2006, n. 15265, ma anche Cass. civ. Sez. I Sent., 09/04/2009, n. 8735; Cass. civ. Sez. I, 22/10/2013, n. 23891).

3.3. - Tuttavia, ciò non vizia *ex se* la motivazione del giudice di primo grado in quanto le argomentazioni e le valutazioni effettuate evidentemente non possono che riferirsi proprio alla persona fisica che ha rappresentato la
nella stipula delle due compravendite e cioè
l'amministratore unico

Nel caso di specie, emerge con particolare evidenza la circostanza della contestuale alienazione dell'intero patrimonio immobiliare da parte del
e tale rilievo si colloca nel solco di quell'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi *in re ipsa* l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, incombendo sul debitore, e non sul creditore, l'onere



probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo possa essere sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ. Sez. III Sent., 25/07/2013, n. 18034; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ. Sez. I, 18/05/2005, n. 10430; nello stesso senso, v. anche, App. Napoli, sent. n. 4871 del 8 ottobre 2019).

4. - Le spese seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c.

4.1. - La liquidazione delle spese del grado di appello è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014), tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con esclusione della fase di "istruttoria/trattazione").

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5418 dell'anno 2012, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così decide:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna la _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore di _____ liquidate in _____ per compensi ed _____ per spese forfettarie al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso il 9 luglio 2020.

Il giudice ausiliario estensore
(Marco Marinaro)

Il presidente
(Arturo Pizzella)

